SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 novembre 2002, n. **264.**

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 8 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Cerutti Josè Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1525» . . . . Pag. 8

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi regionali, legge n. 64/1986, contabilità speciale n. 1525» . . . . Pag. 11

DECRETO 20 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1598». Pag. 14

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1526» . . . . Pag. 17

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1526» . . . . Pag. 20

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia - Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Potenza, denominata «Depositi giudiziari» . . . . . . Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DIRETTIVA 5 novembre 2002.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettere *d)* ed *f)* - (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2002 . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 8 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Napoli . . . . Pag. 28

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena . . . . Pag. 28

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Arezzo . . . . Pag. 29

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio del territorio di Livorno . . . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 novembre 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 30

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulicalcin». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filtrax». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lagin». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eliten». Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensogard». Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paraplatin». Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Sandoz» . . . . Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dynamisan». . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imaverol» . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cepravin» . . . . Pag. 32

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac+CA126» . . . . Pag. 32

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac». Pag. 32

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300» . . . . Pag. 32

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV-EDS-IBV» . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215

Agenzia del demanio

DECRETO 4 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL. (Decreto n. 38393).

02A12990

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 216

Agenzia del demanio

DECRETO 5 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP. (Decreto n. 38602).

02A13025

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 novembre 2002, n. **264.**

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova)

1. È disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.

Art. 2.

(Finanziamento dei campionati mondiali di ciclocross)

1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in favore del comune di Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.

Art. 3.

(Museo del mare di Capaci)

1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in favore del comune di Capaci, per la realizzazione del «Museo del mare».

Art. 4.

(Interventi in favore del programma «Genova 2004 – capitale europea della cultura»)

1. Al comune di Genova è assegnato un ulteriore contributo di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 per la realizzazione di eventi e attività promozionali relativi al programma «Genova 2004 – capitale europea della cultura», predisposto dal comitato organizzatore.

Art. 5.

(Interventi in favore delle Ville Palladiane)

1. Per le finalità e con le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233, è assegnato all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 6.

(Interventi in favore del castello Del Carretto di Cairo Montenotte)

1. Al comune di Cairo Montenotte è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da destinare al restauro e alla conservazione del castello Del Carretto.

Art. 7.

(Interventi in favore della corte Stiria di Paderno Dugnano)

1. Al comune di Paderno Dugnano è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della corte Stiria.

Art. 8.

(Interventi in favore degli archivi storici della provincia di Asti)

1. All'amministrazione provinciale di Asti è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al progetto di recupero e conservazione degli archivi storici siti nella provincia stessa.

Art. 9.

(Realizzazione del teatro comunale di Vibo Valentia)

1. Al comune di Vibo Valentia è assegnata la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima città.

Art. 10.

(Interventi in favore del «Teatro Tenda» e del Teatro comunale dell'Aquila)

1. Per il completamento del «Teatro Tenda», compreso nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune dell'Aquila, al predetto comune è assegnato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Al medesimo comune dell'Aquila è altresì assegnato un contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico dell'edificio storico sede del Teatro comunale dell'Aquila.

Art. 11.

(Interventi in favore della chiesa di San Bevignate di Perugia)

1. Al comune di Perugia è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al completamento dei lavori di consolidamento e di restauro architettonico e artistico della chiesa di San Bevignate di Perugia.

Art. 12.

(Realizzazione della Casa della Gioia presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma)

1. Per la realizzazione della Casa della Gioia, presso il Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma, è autorizzato un contributo straordinario, in suo favore, di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 13.

(Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini)

1. È autorizzata la spesa di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Art. 14.

(Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi)

1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali – legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di cui 1.378.175 euro per ciascun anno sono destinati agli istituti disciplinati dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Art. 15.

(Soppressione del contributo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari)

1. È soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.

Art. 16.

(Istituzione del Museo bacologico di Padova)

1. È autorizzata la concessione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in favore della provincia di Padova per la realizzazione del Museo bacologico.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 12, 13 e 14 pari a 5.232.000 euro per l'anno 2002 e a 10.362.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando:

a) quanto a euro 3.732.000 per l'anno 2002 e ad euro 2.732.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e ad euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, pari a 9.250.000 euro per l'anno 2002 e a 6.250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) quanto ad euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto ad euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1270):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri il 20 marzo 2002.

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, in data 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 7ª, in sede referente, il 27 marzo 2002, il 3 aprile 2002, il 29 maggio 2002.

Assegnato nuovamente alla commissione 7ª, in sede deliberante, il 31 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 7ª, in sede deliberante, e approvato il 1º agosto 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3101):

Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente il 3 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, VIII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il 24, 25, 26 settembre 2002 e il 1º ottobre 2002.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 2 ottobre 2002 con il parere delle commissioni I, V, VIII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 2 ottobre 2002 e approvato in testo unico il 3 ottobre 2002 con atto n. 2485 (on. ZANETTIN) e con atto n. 2737 (on. LABATE).

Senato della Repubblica (atto n. 1270-B):

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione), in sede deliberante, l'8 ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 7ª, in sede deliberante, il 9 ottobre 2002 e approvato il 23 ottobre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1.

Il testo dell'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223 (Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma), è il seguente:

«Art. 1. — 1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore dell'Accademica nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsone del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro per i beni e le attività culturali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 5, comma 1.

La legge 23 luglio 1991, n. 233, reca: «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.».

Nota all'art. 14, comma 1.

La tabella *C* della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.».

Nota all'art. 15, comma 1.

Il testo del comma 7 dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali), è il seguente:

«7. Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli».

02G0296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Cerutti Josè Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Cerutti Josè Alberto, nato il 28 settembre 1955 a General Roca (Argentina), cittadino italiano, diretto a ottenere il riesame del precedente decreto del 7 dicembre 1998 ai fini della riduzione della prova attitudinale precedentemente applicata ai sensi dell'art. 6, n. 2 del sopra indicato decreto legislativo;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico con il conseguimento del titolo accademico di «Abogacìa y Notariato» in Argentina, riconosciuto equipollente dal «Ministero de educaciòn y Ciencia spagnolo in data 2 dicembre 1981;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Abogados» di Madrid dal 1985;

Considerato che il sig. Cerutti è in possesso dell'esperienza triennale come richiesta dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di un'ampia conoscenza sulle materie riguardanti la prova attitudinale precedentemente applicata, come comprovato dalla documentazione prodotta;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di riesame del decreto di riconoscimento del titolo professionale di «Avvocato» del 7 dicembre 1998, presentata dal sig. Cerutti Josè Alberto, nato il 28 settembre 1955 a General Roca (Argentina), cittadino italiano, riguardante la prova attitudinale precedentemente applicata, è accolta;

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento della sola prova attitudinale volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forense; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A13303

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1525».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archologica della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1525»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un avanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archologica della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1525» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio "**FONDI CEE-POP**"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE: PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE Lire 0 (Euro 0,00) DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)

Gestione fuori bilancio “**FONDI CEE-POP**”
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	INTERESSI ATTIVI	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)

02A13297

DECRETO 6 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi regionali, legge n. 64/1986, contabilità speciale n. 1525».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza - denominata «Fondi regionali legge n. 64/1986 - c.s. n. 1525»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di lire 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza archeologica della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi regionali legge n. 64/1986 - contabilità speciale n. 1525» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di lire 26.322.369 (equivalente ad € 13.594,37).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio “**FONDI REGIONALI LEGGE 64/86**”
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’	IMPORTO	PASSIVITA’	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE Lire 0 (Euro 0,00)			
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)			

Gestione fuori bilancio "**FONDI regionali legge 64/86**"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	INTERESSI ATTIVI	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 1.073.797 (Euro 554,57)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 26.322.369 (Euro 13.594,37)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 27.396.166 (Euro 14.148,94)

02A13305

DECRETO 20 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1598».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria, - denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1598»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 116.007.002 (equivalente ad € 59.912,62) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica della Calabria, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1598» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 116.007.002 (equivalente ad € 59.912,62).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio
"FONDI EX AGENSUD - c.s. 1598"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Calabria

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:		L. 116.007.002 (Euro 59.912,62)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255), DI CUI ALL'ART. 14	L. 116.007.002 (Euro 59.912,62)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. 16.325.732 (Euro 8.431,54)		DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA	
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 132.332.734 (Euro 68.344,15)		CENTRALE DELLO STATO	

"FONDI EX AGENSUD - c.s. 1598"
esistente presso la Soprintendenza Archeologica della Calabria

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO		PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZA DI ATTIVITA': Estinzione credito v/Stato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/83	L. 11.699.695	Euro 6.042,39	INSUSSISTENZA DI PASSIVITA': Estinzione debito v/Stato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/83	L. 10.678.373	Euro 5.514,92
SPESE DI LIQUIDAZIONE	L. 139.187.825	Euro 71.884,51	INTERESSI ATTIVI	L. 7.876.413	Euro 4.067,83
TOTALE SPESE E PERDITE	**L. 150.887.520**	**Euro 77.926,90**	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	**L. 18.554.786**	**Euro 9.582,75**
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 132.332.734**	**Euro 68.344,15**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 150.887.520**	**Euro 77.926,90**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 150.887.520**	**Euro 77.926,90**

02A13301

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1526».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1526»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 68.166.098 (equivalente ad € 35.204,85) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi ex Agensud - contabilità speciale n. 1526» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 68.166.098 (equivalente ad € 35.204,85).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio “**FONDI EX AGENSUD c.s. 1526**”
esistente presso la Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’	IMPORTO	PASSIVITA’	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)
PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE Lire 0 (Euro 0,00)			
DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE Lire 68.166.098 (Euro 35.204,85)			

Gestione fuori bilancio **“FONDI EX AGENSUD c.s. 1526”**
esistente presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	INTERESSI ATTIVI	Lire 2.302.345 (Euro 1.189,06)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 2.302.345 (Euro 1.189,06)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 68.166.098 (Euro 35.204,85)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)

02A13299

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1526».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1526»;

Accertato che le operazioni di liquidazione della gestione fuori bilancio sopraindicata sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione medesima;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione si è chiuso con un disavanzo di L. 68.166.098 (equivalente ad € 35.204,85) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata - Potenza, denominata «Fondi CEE-POP - contabilità speciale n. 1526» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di L. 68.166.098 (equivalente ad € 35.204,85).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

Gestione fuori bilancio “**FONDI CEE-POP c.s. 1526**”
esistente presso la Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’	IMPORTO	PASSIVITA’	IMPORTO
DEFICIT PATRIMONIALE NETTO DI LIQUIDAZIONE: PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE Lire 0 (Euro 0,00) DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE Lire 68.166.098 (Euro 35.204,85)	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	PRELEVAMENTO DAL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)

Gestione fuori bilancio "**FONDI CEE-POP c.s. 1526**"
esistente presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata - Potenza

Bilancio finale di liquidazione

B) CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SPESE DI LIQUIDAZIONE	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	INTERESSI ATTIVI	Lire 2.302.345 (Euro 1.189,06)
TOTALE SPESE E PERDITE	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**	Lire 2.302.345 (Euro 1.189,06)
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	Lire 68.166.098 (Euro 35.204,85)
TOTALE A PAREGGIO	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)	**TOTALE A PAREGGIO**	Lire 70.468.443 (Euro 36.393,91)

02A13298

DECRETO 28 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia - Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Potenza, denominata «Depositi giudiziari».

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/1993, è stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia - Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Potenza denominata «Depositi giudiziari»;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata, nonché la relazione illustrativa dalla quale risulta che tutti i rapporti debitori e creditori sono stati definiti;

Considerato che la liquidazione della gestione fuori bilancio sopra indicata è stata assunta dall'I.G.E.D. ai sensi della citata legge n. 1404/1956;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia - Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Potenza denominata «Depositi giudiziari» è chiusa a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

02A13300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 5 novembre 2002.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettere *d)* ed *f)* - (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMANA

la seguente direttiva:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (lettera *d)*;

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (lettera *f)*. A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative, dall'altro priorità e criteri di valutazione.

1. Requisiti soggettivi.

I contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila.

In ogni caso ciascuna associazione non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* e più di un progetto ai sensi della lettera *f)*.

Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'associazione proponente.

2. Requisiti oggettivi.

2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera *f)*, art. 12 cit.

Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 23 ottobre 2002, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera *f)*, i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

minori e adolescenti;

politiche di lotta alle povertà e per l'integrazione sociale;

ambiente;

prevenzione del disagio sociale: sport, cultura e tempo libero.

2.2. Modalità e termini di presentazione delle richieste.

A pena di inammissibilità, le domande devono:

essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva, compilato in ogni sua parte, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti;

essere inoltrate, in uno con l'elaborato progettuale, in originale e su dischetto, ed essere corredate da tutti gli allegati: non saranno infatti ammesse integrazioni (salvo siano ritenute necessarie in sede istruttoria);

essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n. 383, nonché di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo, via Fornovo, n. 8, pal. A - 00192 Roma;

essere inviate esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata r.r., entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente direttiva; a tal fine farà fede il timbro di spedizione postale;

essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al successivo punto 2.3.

2.3. Indicazioni relative ai costi.

Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per l'anno in corso, ammonta ad € 10.329.138 (decreto ministeriale 8 febbraio 2002).

Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non può superare i seguenti importi:

iniziative di cui alla lettera *d)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo, ed € 600.000 quando il progetto venga presentato congiuntamente da più associazioni.

Iniziative di cui alla lettera *f)*: € 300.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo, € 680.000 se a presentare il progetto siano due associazioni, ed € 1.200.000 nel caso di tre o più proponenti.

Qualora si preveda un costo superiore a quelli indicati, sia per le iniziative previste alla lettera *d)*, sia per i progetti recati dalla lettera *f)*, vanno specificate la fase o le fasi di cui si chiede il finanziamento. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi, indicando le fonti da cui intendono attingere tali risorse.

Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera *d)*, di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera *f)* devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera *f)*, le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo vanno quantificate forfettariamente in non più del 15 % del costo complessivo del progetto medesimo.

In ogni caso, a pena di inammissibilità, alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto è presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare — sotto la propria responsabilità — che trattasi di progetto mai finanziato prima, nonché se al finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.

2.4. Durata dei progetti.

Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore al biennio.

È consentito presentare una seconda domanda di finanziamento per uno stesso progetto già finanziato e

realizzato; lo stesso può essere ammesso a nuovo contributo esclusivamente in ipotesi particolarmente significative e per una sola riedizione.

3. Valutazione dei progetti.

3.1. Procedura.

I progetti pervenuti sono dapprima esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande; successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria è approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.

I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con l'amministrazione erogante.

3.2 Priorità nella valutazione delle domande.

È riservata priorità alle iniziative che rispondano a una o più delle seguenti caratteristiche, tenuto conto della natura del progetto:

iniziative di cui alla lettera *d)*: creazione di sinergie; dimensione dell'associazione o delle associazioni; presenza sul territorio e strutturazione; multisettorialità; valenza nazionale dell'iniziativa;

iniziative di cui alla lettera *f)*: creazione di sinergie; innovatività; multisettorialità; riproducibilità; eccellenza nei rapporti costi/benefici; valenza nazionale del progetto.

Limitatamente ai progetti sperimentali presentati ai sensi della lettera *f)*, elaborati nell'ambito delle materie individuate per l'anno in corso (si veda, ante, 2.1 Ambiti operativi), andranno senz'altro privilegiate le iniziative presentate in collaborazione tra più associazioni e/o con enti locali: in tale ultimo caso, la collaborazione deve essere comprovata da idonea documentazione.

Ulteriore requisito preferenziale è ritenuta la previsione, nell'ambito del progetto, di validi strumenti di monitoraggio.

3.3. Oneri non ammessi a contributo.

Non sono comunque ammessi a rimborso:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *d)*, art. 12, legge n. 383 citata;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

4. Progetti ammessi a finanziamento.

Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:

informazioni sulla composizione attuale dell'organo rappresentativo;

rendiconto economico finanziario 2001;

bilancio preventivo 2002, se statutariamente previsto; codice fiscale dell'associazione;

estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato.

L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessità del progetto; a tal fine, entro i medesimi sessanta giorni, il legale rappresentante dell'associazione deve inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attività, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento.

5. Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento viene erogato in due fasi:

una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione, correttamente manifestata;

il saldo, pari al restante 30%, è erogato al termine della realizzazione del progetto, a seguito della presentazione, da parte dell'associazione beneficiaria (nel caso di più proponenti, da parte della capofila), di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale.

6. Monitoraggio *in itinere*.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.

Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente

può, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme già versate.

Roma, 5 novembre 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300

ALLEGATO 1

Domanda di contributo

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - Via Fornovo, 8 Pal. A - 00192 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art 12, lettera ....., della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il sottoscritto..
rappresentante legale della.................................. con sede legale nel comune di.................................. provincia di ....
Indirizzo...
cap. .... tel. .... fax .... e-mail ....

avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica

associazione priva di personalità giuridica

iscritta al registro (nazionale/regionale/provinciale) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. .... , del ....;

che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ....
B. ....
C. ....
D. ....

chiede, ai sensi dell'art. 12, lettera ......, legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'assegnazione di un finanziamento, per l'importo di € .... , (1) da destinare alla realizzazione del progetto, allegato alla presente domanda, dal titolo: ....
....
....
rivolto a ....

La quota a carico dell'associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € .... pari al 20% del costo complessivo del progetto.

Solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni, aggiungere la seguente dichiarazione:

dichiara che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmetterà atto di delega, con firma autenticata o in autocertificazione, del legale rappresentante della/delle altre associazioni proponenti.

Data ....

Firma ....

---

(1) L'importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto del 20% a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento (si veda 2.3. Indicazioni relative ai costi).

ALLEGATO 2

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto:

(per esteso)
....

Descrizione del progetto:

L'idea da cui è nato il progetto..
I motivi...
Gli obiettivi ....
Le fasi di attuazione..
Le metodologie ....
I principali risultati attesi...
Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati...

Destinatari finali dell'intervento:

(specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)
....

Numero dei destinatari previsti:

Maschi...
Femmine..
Totale ....

Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f) *art. 12 della legge n. 383/2000:*

- ....
- ....
- ....
- ....

Ambito territoriale dell'intervento:

Nazionale ....
Regionale ....
Altro..

Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali (queste ultime per progetto presentato ai sensi dell'art. 12, lettera f) *citato:*

(specificare)
....

Trasferibilità del modello adottato:

(specificare)
....

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:

(specificare tipologia di organizzazione)
....

Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:

(specificare)
....

Eventuali altri contributi:

(specificare)
....

Durata del progetto in relazione all'anno finanziario corrente:

(specificare data di inizio e durata in mesi)
....

Tempi e fasi dell'intervento:

(in modo dettagliato) ....

Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione ....

Singole fasi ....

Anagrafica dell'associazione proponente/capofila:

Denominazione..

Indirizzo, telefono, fax ....

Tipologia giuridica...

Nome del rappresentante legale ....

Nome del responsabile del progetto..

Soci/Volontari impiegati (tenuto conto della natura del progetto):

Numero complessivo...

Livello di preparazione ....

Attività formativa ricevuta..

Fascia anagrafica di appartenenza ....

Maschi/Femmine..

Contenuti dell'attività svolta ....

Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto ....

Personale coinvolto:

Numero ....

Qualifica...

Ruolo svolto nella realizzazione del progetto..............................

PIANO ECONOMICO

1. Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto):

a) spese di progettazione (cfr. n. 2.3 della direttiva) ....

b) attività promozionali connesse al progetto ....

c) spese di funzionamento e gestione ....

d) assicurazione soci/volontari............ ....

e) spese personale interno ....

f) spese di viaggio, vitto, alloggio (soci, volontari, personale dipendente e non) ....

g) spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo (da quantificare forfettariamente in non più del 15%, per i soli progetti di cui alla lettera *f)*, art. 12, legge n. 383/2000) (cfr. n. 2.3 della direttiva ....

h) altre voci di spesa (specificare)......... ....

Totale ....

2. Entità del contributo richiesto Totale ....

3. Quota a carico dell'associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti (20%) e origine delle risorse (specificare la natura delle risorse) ....

4. Entità del co-finanziamento da parte di altri organismi (ove previsto).......................... ....

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e nel presente piano economico.

Data ....

Il legale rappresentante

....

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri 06-36754477 o 4489 (lunedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30).

02A13295

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Napoli

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1) l'accertato irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Napoli, per il giorno 15 ottobre 2002, come da nota del predetto ufficio del 15 ottobre 2002 e come da favorevole parere espresso ricevuto dal Garante del contribuente in data 31 ottobre 2002 protocollo n. 1016.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 15 ottobre 2002, in orario pomeridiano, a causa di una sospensione dell'erogazione idrica, gli sportelli del suddetto ufficio sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 novembre 2002

Il direttore regionale: ORLANDI

02A13302

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena n. 160413 del 18 ottobre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 18 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero nazionale indetto dalla CGIL — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 23 ottobre 2002 - protocollo n. 496/02, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena nel giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A13306

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Arezzo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo n. 205469 del 18 ottobre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 18 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dall'adesione quasi totalitaria del personale allo sciopero generale — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 23 ottobre 2002 - protocollo n. 496/02, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Arezzo nel giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A13307

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 142484 del 21 ottobre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 18 ottobre non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dall'adesione della totalità personale allo sciopero indetto dalla CGIL — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 23 ottobre 2002 - protocollo n. 496/02, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio del territorio di Livorno nel giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A13308

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 novembre 2002

Dollaro USA	1,0034
Yen giapponese	122,75
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,63560
Corona svedese	9,0633
Franco svizzero	1,4687
Corona islandese	86,26
Corona norvegese	7,3155
Lev bulgaro	1,9527
Lira cipriota	0,57212
Corona ceca	30,674
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,53
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6021
Lira maltese	0,4146
Zloty polacco	3,9535
Leu romeno	33666
Tallero sloveno	230,1500
Corona slovacca	41,419
Lira turca	1586000
Dollaro australiano	1,7845
Dollaro canadese	1,5851
Dollaro di Hong Kong	7,8258
Dollaro neozelandese	1,9932
Dollaro di Singapore	1,7733
Won sudcoreano	1208,90
Rand sudafricano	9,6978

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13492

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulicalcin»

Estratto decreto n. 512 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale 00832400154:

Medicinale: RULICALCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027392012 - «50 U.I. soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 027392024 - «100 U.I. soluzione iniettabile» 5 fiale,

è ora trasferita alla società: Alfa Biotech S.r.l., con sede in via Ragazzi del '99 n. 5 - Bologna, con codice fiscale 00160050662.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Filtrax»

Estratto decreto n. 523 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale 01256840768:

Medicinale: FILTRAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 024497012 - «Mite» 20 capsule 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024497024 - 20 capsule 400 mg,

è ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Domenico Scarlatti n. 31 - Milano, con codice fiscale 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lagin»

Estratto decreto n. 526 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale 01135800769:

Medicinale: LAGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033261013 - «0,100 g/100 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml con cannula;

A.I.C. n. 033261025 - 500 mg polvere 10 bustine uso vaginale (sospesa);

A.I.C. n. 033261037 - «colluttorio» flacone 120 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Domenico Scarlatti n. 31 - Milano, con codice fiscale 12432150154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eliten»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 627 del 28 ottobre 2002

Medicinale: ELITEN.

Titolare A.I.C.: UPSA S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Virgilio Maroso n. 50, c.a.p. 00142, Italia, codice fiscale 09649610152.

Variazione A.I.C.: modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027735012 - «10» 28 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 027735024 - 14 compresse 20 mg.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027735012 - «10 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027735024 - «20 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti e distribuiti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensogard»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 628 del 28 ottobre 2002

Medicinale: TENSOGARD.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027824010 - «10» 28 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 027824022 - 14 compresse 20 mg.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027824010 - «10 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027824022 - «20 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti e distribuiti potranno essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paraplatin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 629 del 28 ottobre 2002

Medicinale: PARAPLATIN.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - 04010 Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica degli stampati.

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026706034 - 1 flac. 50 mg IV;

A.I.C. n. 026706046 - 1 flac. 150 mg IV;

A.I.C. n. 026706059 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone.

Sono autorizzati il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» e del «Foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi del medicinale.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026706034 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n. 026706046 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Sandoz»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 637 del 28 ottobre 2002

Medicinale: CALCITONINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento standard-terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023704048 - 5 fiale 100 UI + 5 siringhe varia a: «100 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe;

A.I.C. n. 023704051 - 5 fiale 50 UI + 5 siringhe varia a: «50 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe.

02A13320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dynamisan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 646 del 30 ottobre 2002

Medicinale: DYNAMISAN.

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 12, c.a.p. 20141, Italia, codice fiscale 10036820156.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica quantitativa degli eccipienti che riguarda il volume dell'acqua purificata che passa da q.b. a ml 10.0 a q.b. a ml 12,0, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029256017 - «3 g/10 ml soluzione orale» 20 flaconcini.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, gia registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 029256017 - «3 g/12 ml soluzione orale» 20 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13321

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imaverol»

Provvedimento n. 164 del 22 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario IMAVEROL soluzione per uso topico:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100078017;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100078029.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: richiesta officina alternativa di produzione.

Si autorizza, per il prodotto in oggetto, la produzione anche presso l'officina della Janssen-Cilag Farmaceutica, sita in Queluz de Baixo (Portogallo), oltre all'officina Janssen - Cilag SA sita in Val de Reuil (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13313

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cepravin»

Provvedimento n. 165 del 22 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario CEPRAVIN (cefalonio).

Titolare: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: attribuzione numeri di A.I.C.

Alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

astuccio 20 siringhe antimastite monodose da 3 g cad. - A.I.C. n. 101350015;

astuccio 4 siringhe antimastite monodose da 3 g cad. - A.I.C. n. 101350027.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13312

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac+CA126»

Provvedimento n. 166 del 22 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC+CA126 vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek nelle confezioni:

1 fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 102279015;

1 fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279027;

2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 102279066.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: estensione vie di somministrazione.

È autorizzata per il prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'aggiunta di una via di somministrazione nella stessa area terapeutica: vaccinazione in-ovo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13311

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac»

Provvedimento n. 168 del 23 ottobre 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek nelle confezioni fiala da 1000 dosi e fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 100034.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in questione: 2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 100034038.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300»

Provvedimento n. 163 del 22 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300 - flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101150047.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 733 - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica materiale confezionamento esterno.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto esclusivamente per la confezione flacone da 250 ml, l'eliminazione dell'astuccio dal confezionamento, lasciando come confezionamento finale solo il flacone racchiuso in un involucro protettivo di polietilene ed a riportare sul flacone l'etichetta con tutte le indicazioni previste nell'astuccio eliminato e nella etichetta del flacone così come già autorizzato.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac NDV-EDS-IBV».

Provvedimento n. 167 del 22 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC NDV-EDS-IBV - flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101613014.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in via Bianchi n. 9, Brescia - codice fiscale n. 001291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione denominazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica, indicata in oggetto, la variazione della denominazione da «Izovac NDV-EDS-IBV» a «Izovac ND-EDS-IB». Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13309

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651274/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77